
REGOLAMENTO DELLA R.S.U. DELLA REGIONE LAZIO

Articolo 1 **(Introduzione)**

- 1 Il presente regolamento si applica sulla base delle norme contenute nell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle R.S.U. per il comparto Funzioni Locali, C.C.N.Q. 7.8.1998 e ss.mm.ii..
- 2 Per quanto riguarda le materie demandate alla R.S.U. nella contrattazione integrativa e al potere negoziale congiunto con le OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto, si fa riferimento a quanto previsto nel contratto stesso.
- 3 La R.S.U. rappresenta tutti i lavoratori ed è lo strumento sindacale primario per l'effettiva e completa partecipazione di tutti loro, nel segno dell'autonomia e della democrazia, alla elaborazione della piattaforma oggetto della contrattazione collettiva decentrata a livello di ente.
- 4 La R.S.U. della Regione Lazio nel suo operato si ispira ai principi della solidarietà e della libera espressione dei singoli lavoratori, e si fonda, nel governo delle relazioni sindacali, sulla democrazia rappresentativa e la presa di decisioni a maggioranza.

Articolo 2 **(Prerogative)**

- 1 La R.S.U. della Regione Lazio è unica.
- 2 Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, dell'accordo collettivo quadro ARAN - Confederazioni Sindacali del 7.8.1998, e a seguito delle elezioni svoltesi, è costituita la R.S.U. della Regione Lazio.
- 3 La R.S.U. esercita la titolarità dei poteri e delle funzioni a essa spettanti per effetto della Legge 300/70, dei CCNL di comparto, degli accordi collettivi e, più in generale, ai sensi della normativa vigente.
- 4 Nella contrattazione collettiva decentrata integrativa e nelle relazioni sindacali tutte, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di comparto.
- 5 La R.S.U. esercita i propri poteri di rappresentanza assumendo i principi della democrazia di mandato e predispone la piattaforma rivendicativa del CCDI che sottopone ai lavoratori.
- 6 Durante la trattativa, la R.S.U. cura l'informazione ai lavoratori in modo che sia consentito il più ampio coinvolgimento possibile. Conclusa la trattativa, la Delegazione Trattante R.S.U. - nelle forme previste dai successivi articoli - sottoscrive una pre-intesa che sottopone poi all'esame dell'Assemblea della R.S.U. medesima. Questa si pronuncia a maggioranza semplice, conferendo alla Delegazione Trattante l'eventuale mandato a sottoscrivere l'intesa che diventa definitiva. Sia l'intesa che la pre-intesa, possono essere sottoposte ai lavoratori che si esprimono nei modi e nelle forme definite dalla R.S.U..

Articolo 3 **(Diritti, strumenti, risorse)**

- 1 A favore della R.S.U. sono garantiti i seguenti diritti:
 - a. Permessi retribuiti come previsto dal CCNQ del 7.8.1998. Il monte ore annuale comunicato dall'Amministrazione regionale è ripartito tra le singole liste in ragione del numero dei componenti R.S.U. eletti nelle stesse. I permessi sono gestiti dalle liste, firmati da un Referente individuato da ogni lista e comunicati semestralmente al Coordinatore della R.S.U.;

- b. Diritto ad indire assemblee;
 - c. Diritto a sedi idonee;
 - d. Diritto a mezzi strumentali messi a disposizione dall'Amministrazione, utili allo svolgimento dell'attività sindacale;
 - e. Diritto all'affissione in appositi spazi, messi a disposizione dall'Amministrazione in tutte le sedi di lavoro.
- 2 Per esercitare le proprie funzioni, la R.S.U. usufruisce di diritto di locali e spazi idonei messi a disposizione dall'Amministrazione regionale. In particolare, la R.S.U. utilizza per la propria attività elaborativa, di progetto e di informazione locali presso le sedi regionali (o utilizzate da strutture regionali) presenti nella città di Roma e nel territorio regionale;
 - 3 I componenti della R.S.U. si avvalgono, inoltre, di tutte le prerogative attribuite loro contrattualmente e ai sensi di legge.

Articolo 4 (La R.S.U.)

- 1 La R.S.U. è un organo collegiale, preposto alla elaborazione delle linee programmatiche di attività e degli atti negoziali. La sua attività deve essere finalizzata a realizzare la massima democrazia interna e la più ampia partecipazione dei lavoratori alle scelte sindacali.
- 2 Il componente anziano - quello che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali - convoca e presiede la prima Assemblea della R.S.U.
- 3 Nella prima seduta della R.S.U., l'Assemblea approva il Regolamento per il funzionamento della stessa, con una maggioranza assoluta. L'Assemblea della R.S.U., una volta approvato il Regolamento, su proposta del consigliere anziano, a maggioranza assoluta, elegge il Coordinatore ed i Vicecoordinatori. Una volta eletto, il Coordinatore indica la composizione della Delegazione Trattante, da costituire sulla base di quanto previsto dai punti successivi.
- 4 Sono organi della R.S.U. il Coordinatore, i Vicecoordinatori e la Delegazione trattante.
- 5 Il Coordinatore si avvale della collaborazione di un ufficio di segreteria.
- 6 Compito dell'ufficio di segreteria è quello di collaborare con il Coordinatore all'espletamento delle funzioni di redazione dei verbali e/o alla divulgazione di documenti.
- 7 La R.S.U. può organizzare la propria attività in commissioni e/o gruppi di lavoro, entrambi consultivi.
- 8 Le commissioni e i gruppi di lavoro sono eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea R.S.U. su proposta del Coordinatore.
- 9 La R.S.U. si riunisce ogni qualvolta viene ritenuto necessario dal Coordinatore, e comunque almeno entro tre mesi dall'ultima riunione o su richiesta di almeno 1/3 degli eletti. In tal caso, il Coordinatore è tenuto a riunire l'assemblea delle R.S.U. entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, iscrivendo all'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
- 10 La R.S.U. delibera a maggioranza dei presenti.
- 11 Le assemblee della R.S.U. sono valide qualora risulti presente la maggioranza dei suoi componenti, vale a dire il 50% più uno degli eletti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale l'assemblea verrà riconvocata nelle successive 48 ore.
- 12 La convocazione della R.S.U., con il relativo ordine del giorno, è inviata dal Coordinatore, tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 48 ore.
- 13 L'ordine dei lavori della seduta è costituito dagli argomenti previsti dall'O.d.g., come da convocazione. Il primo punto all'ordine dell'O.d.g. è rappresentato dalla discussione del verbale della precedente seduta; L'O.d.g. può essere modificato quando la R.S.U. lo

concordi a maggioranza.

- 14 Di ogni seduta viene redatto un sintetico verbale che riporta i passaggi principali della discussione e le decisioni assunte in relazione ai punti posti all'O.d.G.; il verbale è redatto dall'Ufficio di segreteria e, dopo l'esame del Coordinatore, inviato via mail a tutti i componenti dell'Assemblea.
- 15 In ogni seduta viene nominato un componente che svolge le funzioni di Presidente e un Segretario, di norma individuato tra i componenti dell'Ufficio di segreteria, che redige il verbale della riunione. Il Presidente introduce la discussione sulla base dell'O.d.g. e conduce i lavori dell'Assemblea, proponendo i tempi degli interventi e dando la parola agli iscritti a parlare secondo l'ordine dell'iscrizione.

Articolo 5

(Il Coordinatore ed i Vicecoordinatori della R.S.U.)

- 1 Il Coordinatore ed i 3 Vicecoordinatori della R.S.U., sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta. Il Coordinatore della RSU, dura in carica 18 mesi a decorrere dal giorno della sua elezione. Alla scadenza del suo mandato subentra il Vicecoordinatore, della Lista che ha ottenuto il maggior numero di consensi diversa dalla Lista che ha espresso il primo mandato.
- 2 Il Coordinatore ed i Vicecoordinatori, possono essere sfiduciati con voto dell'Assemblea espresso a maggioranza assoluta. Il Coordinatore:
 - a. convoca le assemblee della R.S.U. con procedura ordinaria o di urgenza secondo quanto disposto dal presente Regolamento;
 - b. stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea R.S.U.;
 - c. propone nelle sedute i nominativi di Presidente e Segretario, approvati dall'Assemblea;
 - d. cura la tenuta di tutti gli atti relativi al funzionamento della R.S.U. avvalendosi dell'Ufficio di segreteria.

Articolo 6

(La Delegazione trattante)

- 1 La Delegazione trattante è composta da 12 membri compreso il Coordinatore ed i Vicecoordinatori.
- 2 La Delegazione trattante è eletta, a maggioranza assoluta, su proposta del Coordinatore, dall'Assemblea della R.S.U. al proprio interno.
- 3 La Delegazione trattante è abilitata a partecipare al tavolo delle trattative con la parte pubblica.
- 4 In caso di approvazione del Pre-Accordo da parte dell'Assemblea della R.S.U., tutti i componenti della Delegazione trattante sottoscrivono l'accordo definitivo. In caso di respingimento dell'accordo, tutti i componenti della Delegazione trattante, sottoscrivono la dichiarazione a verbale con la quale la R.S.U. comunica alla parte pubblica la decisione assembleare.
- 5 I membri della delegazione trattante possono essere sostituiti, in caso di assenza di un membro e fermo restando il numero complessivo della stessa, su comunicazione del Coordinatore.

Articolo 7**(Durata in carica della R.S.U., decadenza dei membri eletti, dimissioni, incompatibilità)**

- 1 I componenti la R.S.U. restano in carica per tre anni. La R.S.U. resta comunque in carica fino al rinnovo della stessa dopo nuove elezioni.
- 2 Le procedure per il rinnovo saranno attivate almeno tre mesi prima della scadenza.
- 3 La qualità di componente della R.S.U. si perde qualora si verificano le incompatibilità di previste dalla normativa vigente. Su decisione motivata dell'assemblea della R.S.U., assunta a maggioranza assoluta, decadono altresì i componenti che, senza giustificati motivi, risultano assenti per tre sedute consecutive.
- 4 Le dimissioni del singolo componente della R.S.U. vanno notificate, per iscritto, all'assemblea della R.S.U. Le dimissioni della metà più uno dei componenti la R.S.U. danno luogo alla indizione di nuove elezioni.
- 5 Il seggio rimasto vacante in seguito a dimissioni e/o decadenza è attribuito al primo dei non eletti nella lista di appartenenza del dimissionario. In caso di esaurimento della lista il posto resta non assegnato.
- 6 Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli Statuti delle rispettive organizzazioni.
- 7 Il verificarsi, in qualsiasi momento, di situazioni di incompatibilità determina la decadenza automatica ed immediata dalla carica di componente della R.S.U., ad eccezione del caso in cui l'interessato non compri di aver rassegnato le dimissioni dall'altro incarico entro 15 gg. dal verificarsi dell'incompatibilità.

Articolo 8**(Norme finali)**

- 1 Le variazioni al presente regolamento sono approvate dall'assemblea delle R.S.U. con maggioranza assoluta.
- 2 Il presente regolamento ha decorrenza immediata e la sua approvazione revoca il precedente regolamento fin qui in vigore.
- 3 Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento all'accordo quadro sulla R.S.U. e ss.mm.ii.

Testo approvato dall'Assemblea del 2 ottobre 2018 con il seguente risultato:

Favorevoli _____

Contrari _____

Astenuti _____

Il Presidente dell'Assemblea

Remo Coniglio

Il Segretario dell'Assemblea

Paolo Terrasi

